

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 cpc e contestuale
istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della prof.ssa Anna GRILLI nata a Monza (MB) il 0/07/1976 e residente in Muggiò (MB), Via Beato Angelico, 11 , c.f. GRLNNA76L47F704S rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MONZA in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 , scuola primaria , di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023.



La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con D.D. 28 aprile 2020, n. 498 come modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, per l'insegnamento sui posti comuni nella scuola Primaria per la regione Lombardia.

Con provvedimento dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia protocollo MI AOO DRLO R.D. 2767 del 15-07-2022 è stata pubblicata la graduatoria di merito classificandosi alla 1938^a posizione;(doc.1)

Successivamente , in sede di scelta delle preferenze delle Province (tramite la procedura istanze on – line) la ricorrente ha espresso come prima preferenza la provincia di MONZA (istanza protocollo m_pi.aopolis. Registro Ufficiale.i.8223371.19-07-2022 atteso che la stessa risulta essere figlia ed unica referente della madre Gentile Rosa disabile con connotazione di gravità residente a Muggiò (MB) in Via Magenta 8/ A;(doc.2,3,a,b,c,d)

In data 25/07/2022 alla ricorrente è stata individuata per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso EEEE Scuola Primaria in provincia di Milano;

Con provvedimento del 28.7.022 reso dall'Ufficio Scolastico Regione Lombardia al protocollo MI AOO DRLO R.D. 2962 la ricorrente è stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla provincia di Milano per la SCUOLA PRIMARIA (EEEE) nella sede di CINISELLO BALSAMO Via Sardegna (4^a scelta);



Orbene la ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla l.104/1992 non si è vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza per assistenza della madre disabile nella scelta della sede .

Ciò trae origine dalla errata applicazione delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione (prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decre-ti.R.0000184.19-07-2022) secondo cui *"A.5. Per quanto attie-ne alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle gra-duatorie di merito relative a concorsi svolti su base regiona-le, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia"*.

A ciò si aggiunga che sulla base del contingente pubblicato in data 22/07/2022, nella Provincia di Monza vi erano 178 posti vacanti e disponibili nelle scuole primarie di cui 13 posti nelle sedi di Muggiò, (11 posti nella scuola Primaria A. Casati e n. 2 scuola Primaria De Gasperi), assegnati ad altri docenti privi di precedenza , come si evince dalla disponibilità di sede al 12.07.2022 dopo le operazioni di mobilità pubblicato il 13/07/2022(doc. 7)

A fronte di tali evidenti lesione in data 1.9.022 la ricorrente, si vedrà costretta a recarsi presso la scuola di titolarità di Cinisello Balsamo, con conseguente irreparabile danno per la madre disabile e contestuale disgregazione del nucleo familiare.



La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione degli art 21, 33 della Legge 104/92: legge n.183/2000; Violazione del D.Lgs 297/94 art 601 ; violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di immissione in ruolo e di assegnazione sede: Illegittimità della procedura di assegnazione della sede e della graduatoria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente deve ritenersi illegittima e con essa la clausola contenuta nel d.m. 184 del 19.7.022 laddove nega, nella fase dell'assegnazione ai ruoli nella provincia , la precedenza in favore dei parenti ed affini sino al terzo grado ex art. 21,33 legge 104/1992.

Ed invero il Decreto del Ministero dell'Istruzione (prot. m_pi. AOOGABMI. Registro Decre-ti.R.0000184.19-07-2022) prescrive all'A.5 che “ . Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia”.

In sostanza tale disposizione prevede che l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 NON possa avvenire nella scelta della provincia.

Così operando appare evidente che le disposizioni ministeriali e con essa la graduatoria hanno negato il diritto alla precedenza nella provincia indicata quale prima scelta) così vanificandole finalità proprie di cui alla legge 104/92 che non alcuna



limitazione.

Inoltre nella fattispecie concreta, attesa la meccanica funzionale della procedura escogitata dall'Amministrazione resistente, nella prima fase di scelta della provincia non è stato possibile avvalersi del diritto di precedenza ex L.104/1992 a scegliere la sede più vicina al luogo di residenza del disabile grave, non essendo contemplata tale possibilità nella presentazione dell'istanza on line rimanendole assolutamente inibita la possibilità di esprimere la preferenza nella Provincia di Monza e nel comune di residenza del disabile realizzando un evidente profilo di illegittimità atteso che risulta manifestamente irragionevole e in aperta collisione con i precetti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione!

Ora tale previsione , ponendo tale limitazione/negazione , ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né da dalla normativa regolamentare e/o ministeriale.

Nella specie l'Amministrazione resistente, pur nella disponibilità dei posti in provincia di Monza , non ha accordato la richiesta assegnazione della ricorrente, preferendo alla stessa altri docenti che non godevano della priorità ex L. 104/92 .

Ne deriva che il decreto ministeriale, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare



precedenza al referente uni-co del disabile, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Per tutto quanto sin qui esposto, va dichiarato il diritto di precedenza della ricorrente ex art.33 L 104/92 già in sede di scelta della provincia quale referente unico del disabile operando la precedenza a prescindere dalle fasi, ma ab origine in ciascuna di esse!

E' evidente che la predetta disposizione e con essa la graduatoria, limitando l'operatività della precedenza svuota di contenuto la prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 21 legge 104/1992. e 601 T.U. 297/1994.

Difatti tale operazione non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone: (1)*"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza ALL'ATTO DELLA NOMINA IN RUOLO, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*.

Appare evidente che tale assetto appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell'art. 601, che non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto di cui alla L. n. 104 (analogamente V. Tribunale Messina 7.8.2017 e Tribunale Taranto 3.8.2017).



Peraltro l'art. 21 della suindicata legge prevede che : *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab.A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”*.

Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità* (comma 5) *ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La predetta disposizione normativa, non derogabile, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di



esclusione sociale della persona handicappata”.

Su ricorso patrocinato da questo difensore il Tribunale di Monza sul punto con sentenza n. 209/2019 pubbl. il 04/04/2019 ha sancito che *“Tali limitazioni sono irragionevoli, in quanto escludere la precedenza nella mobilità interprovinciale comporta un sacrificio delle esigenze di assistenza del disabile sicuramente più gravoso rispetto a quello che viene alleviato con il riconoscimento della precedenza nella mobilità provinciale; in questo modo, infatti, l’esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede più vicina al domicilio del disabile risulta frustrato proprio quando tale esigenza è particolarmente pressante in ragione della lontananza della sede di servizio del dipendente dal luogo in cui si realizza l’assistenza alla persona handicappata. Tale esigenza non risulta appagata, in ugual misura, dalla precedenza riconosciuta nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, attesa la temporaneità dell’istituto, in alcun modo assimilabile al trasferimento definitivo.”*(doc. 8)

Orbene la predetta disposizione normativa, che non può essere derogata o posta in contrasto da una norma di rango inferiore, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l’art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (Cfr Tribunale di Matera ordinanza del 6.2.012).

Pertanto, le censure mosse nei confronti delle disposizioni ministeriali si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità allo status,



al diritto del disabile e alle stesse finalità della pre-detta legge dai quali emerge in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse come per il caso in esame il decreto ministeriale.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che *“l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost. , dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile”* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Orbene, nel caso in esame, l’amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di un decreto ministeriale che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all’interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.

È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la clausola contenuta nelle disposizioni ministeriali si presenta gerarchicamente subordinata alla legge.

La precedenza prevista da una *lexspecialis* che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti di integrazione



sociale, e assistenza alla persona disabile (art 2 l. 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale né da un bando di concorso contenente norme di carattere generale ad essa subordinati.

Nel caso di specie il decreto ministeriale ha surrettiziamente annullato/ eliminato il diritto sancito dalla legge 104/1992 né può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto alla scelta della sede e del trasferimento di sede dalla legge 104/92 del dipendente che assiste il familiare disabile.

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti*(cfr. Trib.Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Pisa; Latina) (doc., 8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,).

Diversamente operando si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Di recente la S.C. ha stigmatizzato ulteriormente il principio secondo cui *“ Il diritto alla precedenza “è applicabile non solo*



nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, ma anche all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa. La ratio è infatti quella di favorire la cura e l'assistenza ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso". (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019, n. 6150, Cass 15 gennaio 2016, n. 585, Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009).

E l'interpretazione adottata dal Giudice monofilattico appare la sola compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona bisognosa di cure continuative.

Il diritto alla salute va, dunque, garantito e tutelato, in egual misura, in ogni fase del rapporto di lavoro, non esclusa la fase iniziale. *"Circoscrivere l'agevolazione al solo momento della mobilità e non anche al momento della scelta iniziale della sede di lavoro, determinerebbe una abnorme compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale"* (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019).

Il che è esattamente avvenuto nella fattispecie concreta.

Non far valere la precedenza nella fase dell'assegnazione al ruolo provinciale ha determinato una abnorme compromissione del bene fondamentale alla salute rivendicato dal disabile e dalla ricorrente, al quale non è stato riconosciuto il sacrosanto diritto di essere assegnata nella provincia nella quale risiede il disabile dallo stesso da sempre accudito!

Nel caso che ci occupa, nefaste sono le conseguenze di un



siffatto meccanismo.

Così operando, la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall'art. 601 T.U. 297/94 è stata sostanzialmente azzerata, provocando, si ripete, l'aberrante conseguenza che la ricorrente, titolare di un diritto di precedenza non ha ottenuto la sede richiesta e disponibile per l'immissione in ruolo nel comune ove risiede il disabile sebbene sulla base del contingente pubblicato in data 22/07/2022, nella Provincia di Monza vi erano 178 posti vacanti e disponibili nelle scuole primarie di cui 13 posti nelle sedi di Muggiò, (11 posti nella scuola Primaria A. Casati e n. 2 scuola Primaria De Gasperi).

Non v'è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla citata normativa, e richiamato senza indugi dall'art.601 D.lgs. 297/94.

Appare evidente che sotto tale primo profilo, la ricorrente ha certamente diritto a godere della precedenza prevista ai sensi dell'art 33 l. 104/1992 e l'assegnazione della prima sede richiesta.

2. Violazione dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; disponibilità dei posti;

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che le gravate disposizioni normative hanno operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della legge 104/92 escludendo la operatività della precedenza in parola al momento della scelta della sede, sebbene vi fossero numerosi posti vacanti e disponibili che certamente l'amministrazione



resistente avrebbe potuto(dovute) assegnare.

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto – in ipotesi in cui era anzi documentato solo un handicap non grave - che: “In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui *"la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte"* (Cass. n. 9201/2012).

A ciò si aggiunga che *"L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro"* (Cfr. Cass. Sez. Lav. 18.02.2009 n. 3896).

In un caso analogo la giurisprudenza di merito ha sancito che *" il MIUR, su cui gravava l'onere di dimostrare la sussistenza di ragioni impeditive che non hanno consentito di trasferire la ricorrente in Provincia di....., non ha svolto al riguardo alcuna allegazione concreta, limitandosi a richiamare nella sua memoria il fatto che la*



precedenza è concessa ove possibile e a dichiarare laconicamente che in fase interprovinciale la domanda non era stata accolta" (ord. Tribunale di La Spezia N. 497/2018 del 12 febbraio 2018).

Inoltre la Suprema Corte (con l'ordinanza del 22 marzo 2018, n. 7120) precisa che *la disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati, alla luce dell'art. 3 comma 2° Costituzione, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Corte di Cassazione, 7.6.2012 n. 9201). Le misure previste dall'art. 33 comma 5° devono intendersi come razionalmente in-serite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, n. 24015/2017). Ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Corte di Cassazione, 18.2.2009 n. 3896).*

Occorre ora valutare se le modalità regolamentari, con le quali sono state attivate le procedure di assegnazione delle sedi ai neo assunti, rispettino questo contemperamento degli interessi o antepongono l'organizzazione della Pubblica Amministrazione al diritto soggettivo dell'interessato.



Nella specie l'Amministrazione resistente, pur nella disponibilità dei posti, non ha accordato la richiesta di assegnazione della ricorrente nel ruolo nella provincia ove risiede il disabile, preferendo alla stessa altri docenti che non godevano della priorità ex art.33 L. 104/92.

Ne deriva che la disposizione ministeriale de quo, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta nella provincia al figlio referente unico del disabile, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, del d.lgs. 165/2001 comma 3 quinquies del medesimo prevede che *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"* deve ritenersi che la clausola contenuta nel decreto ministeriale richiamato, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza nella fase di assegnazione della sede(limitandola alla sola regione in cui la ricorrente è stata immesso in ruolo) nonchè alla primogenita fase di immisione in ruolo e la conseguenziale graduatoria violano l'assetto normativo che precede.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare ex art 700 cpc



In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente e al genitore disabile che si vede privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pre-gnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pre-giudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pre-gnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela del genitore della ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolari di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

Più precisamente la madre è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 l'unico fratello marco vive lavora e risiede in Spagna ed il padre risulta ultrasessantacinquenne .

La condizione attuale del genitore della ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli



atti quotidiani della vita .

La ricorrente è unica referente e convivente del disabile e nessun altro parente potrà assisterla.

La ricorrente è una figura INDISPENSABILE per la cura e l'assistenza della stessa disabile che non può certamente essere privata della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno atteso che nessun'altro parente in linea diretta può provvedervi.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile “pregiudizio per l’unità della famiglia” nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria , sono state “gravemente compromesse l’unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell’attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare e così facendo vengono del tutto violati ne si possono creare le condizioni di andarla a minare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali



insuscettibili di reintegrazione ex post e stante l'inizio dell'anno scolastico dal 1.9.022 che precluderebbe la possibilità lavorativa alla ricorrente di ottenere definitivamente la sede prescelta assegnata a docenti privi di precedenza .

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qua-lora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

Voglia

fissare, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, e ammettere la contestuale autorizzazione alla notifica pubblici proclami sul sito del MIUR, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a fruire della precedenza ex art. 33 ,21 l. 104/92 nella fase dell'assegnazione del ruolo nella provincia ove risiede il disabile;

2. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni*



iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza presso una istituzione scolastica ricompresa nel comune di Muggiò, e ciò al fine di garantire il diritto di assistenza del disabile.

3. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato lo stesso è pari ad € 259,00, ma come da autocertificazione allegata in atti, lo stesso non è dovuto (doc. 22).

Messina / Monza 31.8.022

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;



considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati al concorso indetto con D.D. 28 aprile 2020, n. 498 come modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, per l'insegnamento sui posti comuni nella scuola Primaria per la regione Lombardia attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i di tutti i candidati al concorso indetto con D.D. 28 aprile 2020, n. 498 come modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, per l'insegnamento sui posti comuni nella



scuola Primaria per la regione Lombardia”;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Monza 22.8.022

Avvocato

Vincenzo La Cava

